

**Gestione della produzione nella Regione Abruzzo per la Vendemmia 2023.
Linee guida per l'applicazione dell'art.39 comma 2 della Legge Regionale 238/2016**

1. Gestione delle uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo DOC

Considerata una produzione massima (prevista da disciplinare) pari a 150 q.li/ha (più supero del 20%), lo stoccaggio della produzione di vino ottenuto dalle uve classificabili come **DOC Montepulciano D'Abruzzo** per la vendemmia 2023 verrà applicato con le modalità di seguito elencate:

- **Fino a 120 q.li/ha** (pari a 84 hl/ha) di resa (*anziché 150 q.li/ha previsti da disciplinare*), per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo;
- **> 120 q.li/ha fino a 150 q.li/ha** (da 84 a 105 hl/ha) di resa, per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo **in bloccaggio, pari a 21 hl/ha**;
- **> 150 q.li/ha a 180 q.li/ha** (da 105 a 126 hl/ha) di resa quale supero del 20 % da destinare alla produzione di vino DOC Abruzzo rosso o vino IGT o vino senza DO/IG (la scelta vendemmiale va fatta all'atto della rivendicazione e non deve essere autorizzata dall'OdC)

Il vino sottoposto a bloccaggio non potrà essere certificato né venduto fino alla data **del 30 giugno 2025**.

Il quantitativo "bloccato" può essere riclassificato, in qualsiasi momento, previa richiesta all'OdC a **Abruzzo Doc Rosso/ Igt di ricaduta /Vino senza DO/IG e utilizzato liberamente**.

Il vino atto in bloccaggio potrà essere trasferito, per necessità (per es. per insufficienza di capienza), in conto deposito o in conto lavorazione, in un altro stabilimento all'interno della Regione Abruzzo, rimanendo comunque sottoposto a bloccaggio.

1.1 SBLOCCO:

Solo in caso di esigenze particolari di mercato, per tutta o parte della quantità bloccata, su proposta del Consorzio di tutela Vini d'Abruzzo - sentite le OO.PP. - allegando idonea relazione tecnico-economica a supporto della richiesta, la Regione Abruzzo potrà concedere lo sblocco generale del prodotto in bloccaggio **esclusivamente a livello regionale e NON per singola cantina**.

1.2 ESENZIONI:

Da questa misura è escluso:

- Il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto.

1.3 RICHIESTE DI SBLOCCO ANTICIPATO DEL PRODOTTO:

L'ODC può autorizzare lo sblocco anticipato del prodotto esclusivamente nel seguente caso:

- Il vino destinato all'imbottigliamento in proprio da parte di Aziende verticali che imbottigliano il 100% della loro produzione. Per Aziende verticali si intende:
 - Aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, derivante da uve di provenienza aziendale (dove per provenienza aziendale si intendono anche le realtà che presentano due o più distinte ragioni sociali riconducibili o allo stesso legale rappresentante, o alla stessa compagine societaria di cui almeno una "agricola" che conduce i vigneti e almeno una "commerciale" che trasforma e imbottiglia) o conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi.
 - L'azienda verticale rimane tale anche qualora, per esigenze commerciali e/o produttive, la stessa venda modesti quantitativi di vino sfuso fino ad un massimo del 10% della propria produzione rivendicata.

Lo sblocco può essere autorizzato solo una volta terminata la quota libera disponibile o in prossimità del termine della quota libera, per ottenere un'unica partita certificata.

2. Gestione delle uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo Doc Sottozona TEATE

Considerata una produzione massima (prevista da disciplinare) pari a 125 q.li/ha (più supero del 20%), lo stoccaggio della produzione di vino ottenuto dalle uve classificabili come **DOC Montepulciano D'Abruzzo sottozona Teate** per la vendemmia 2023 verrà applicato con le modalità di seguito elencate:

- **Fino a 120 q.li/ha** (pari a 84 hl/ha) di resa (*anziché 125 q.li/ha previsti da disciplinare*), per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Teate;
- **> 120 q.li/ha fino a 125 q.li/ha** (da 84 a 87,5 hl/ha) di resa per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo sottozona Teate **in bloccaggio, pari a 3,5 hl/ha**;
- **>125 q.li/ha a 150 q.li/ha** (da 87,5 a 105 hl/ha) di resa, quale supero del 20 % da destinare alla produzione DOC Abruzzo rosso o vino IGT o vino senza DO/IG;

Il vino sottoposto a bloccaggio Montepulciano d'Abruzzo Doc Atto Sottozona TEATE (21 mesi di invecchiamento/affinamento) non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 giugno 2026**, mentre il vino Montepulciano d'Abruzzo Doc Atto Sottozona TEATE Riserva (30 mesi di invecchiamento/affinamento) non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 dicembre 2026**.

Il quantitativo "bloccato" può essere riclassificato, in qualsiasi momento previa richiesta all'OdC, a **Abruzzo Doc Rosso/ Igt di ricaduta /Vino senza DO/IG e utilizzato liberamente**.

Il vino atto in bloccaggio potrà essere trasferito, per necessità (per es. per insufficienza di capienza), in conto deposito o in conto lavorazione, in un altro stabilimento all'interno della Regione Abruzzo, rimanendo comunque sottoposto a bloccaggio.

2.1 SBLOCCO:

Solo in caso di esigenze particolari di mercato, per tutta o parte della quantità bloccata, su proposta del Consorzio di tutela Vini d'Abruzzo - sentite le OO.PP. - allegando idonea relazione tecnico-economica a supporto della richiesta, la Regione Abruzzo potrà concedere lo sblocco generale del prodotto in bloccaggio **esclusivamente a livello regionale e NON per singola cantina**.

2.2 ESENZIONI:

Da questa misura è escluso:

- Il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto.

2.3 RICHIESTE DI SBLOCCO ANTICIPATO DEL PRODOTTO:

L'OdC può autorizzare lo sblocco anticipato del prodotto esclusivamente nel seguente caso:

- Il vino destinato all'imbottigliamento in proprio da parte di Aziende verticali che imbottigliano il 100% della loro produzione. Per Aziende verticali si intende:
 - Aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, derivante da uve di provenienza aziendale (dove per provenienza aziendale si intendono anche le realtà che presentano due o più distinte ragioni sociali riconducibili o allo stesso legale rappresentante, o alla stessa compagine societaria di cui almeno una "agricola" che conduce i vigneti e almeno

una "commerciale" che trasforma e imbottiglia) o conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi.

- L'azienda verticale rimane tale anche qualora, per esigenze commerciali e/o produttive, la stessa vende modesti quantitativi di vino sfuso fino ad un massimo del 10% della propria produzione rivendicata.

Lo sblocco può essere autorizzato solo una volta terminata la quota libera disponibile o in prossimità del termine della quota libera, per ottenere un'unica partita certificata.

3. Gestione delle uve destinate alla produzione del vino DOC Montepulciano D'Abruzzo per le sottozone Terre dell'Aquila/Aquilane (superiore e riserva), Colline Pescaresi (superiore e riserva), Terre di Chieti (superiore e riserva), San Martino sulla Marrucina (superiore e riserva)

Considerata una produzione massima (prevista da disciplinare) di 135 q.li/ha più supero del 20%, lo stoccaggio della produzione di vino ottenuto dalle uve classificabili come DOC Montepulciano D'Abruzzo sottozone Terre dell'Aquila/Aquilane (superiore e riserva), Colline Pescaresi (superiore e riserva), Terre di Chieti (superiore e riserva), San Martino sulla Marrucina (superiore e riserva), per la vendemmia 2023, verrà applicato con le modalità di seguito elencate:

- **Fino a 90 q.li/ha** (pari a 63 hl/ha), di resa (*anziché 135 q.li/ha previsti da disciplinare*), per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo per le sottozone Terre dell'Aquila/Aquilane (superiore e riserva), Colline Pescaresi (superiore e riserva), Terre di Chieti (superiore e riserva), San Martino sulla Marrucina (superiore e riserva);
- **> 90 q.li/ha fino a 135 q.li/ha** (da 63 a 94,50 hl/ha) di resa per le uve da destinare alla produzione di vino Atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo per le sottozone Terre dell'Aquila/Aquilane (superiore e riserva), Colline Pescaresi (superiore e riserva), Terre di Chieti (superiore e riserva), San Martino sulla Marrucina (superiore e riserva) **in bloccaggio, pari a 31,5 hl/ha;**
- **> 135 q.li/ha a 162 q.li/ha** (da 94,50 a 113,40 hl/ha) di resa quale supero del 20 % da destinare alla produzione di vino DOC Abruzzo rosso o vino IGT o vino senza IGT/DOC.

Il vino sottoposto a bloccaggio Montepulciano d'Abruzzo Doc Atto con le rispettive sottozone tipologia "Superiore" non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 giugno 2026** mentre quello della tipologia "Riserva" non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 giugno 2028**.

Il quantitativo "bloccato" può essere riclassificato, in qualsiasi momento previa richiesta all'OdC a **Abruzzo Doc Rosso/Igt di ricaduta /Vino senza DO/IG e utilizzato liberamente**.

Il suddetto vino atto in bloccaggio potrà essere trasferito, per necessità (per es. per insufficienza di capienza), in conto deposito o in conto lavorazione, in un altro stabilimento all'interno della Regione Abruzzo, rimanendo comunque sottoposto a bloccaggio.

3.1 SBLOCCO:

Solo in caso di esigenze particolari di mercato, per tutta o parte della quantità bloccata, su proposta del Consorzio di tutela Vini D'Abruzzo - sentite le OO.PP. - allegando idonea relazione tecnico-economica a supporto della richiesta, la Regione Abruzzo potrà concedere lo sblocco generale del prodotto in bloccaggio **esclusivamente a livello regionale e NON per singola cantina**.

3.2 ESENZIONI:

Da questa misura è escluso:

- Il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto.

2.3 RICHIESTE DI SBLOCCO ANTICIPATO DEL PRODOTTO:

L'OdC può autorizzare lo sblocco anticipato del prodotto esclusivamente nel seguente caso:

- Il vino destinato all'imbottigliamento in proprio da parte di Aziende verticali che imbottigliano il 100% della loro produzione. Per Aziende verticali si intende:
 - Aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, derivante da uve di provenienza aziendale (dove per provenienza aziendale si intendono anche le realtà che presentano due o più distinte ragioni sociali riconducibili o allo stesso legale rappresentante, o alla stessa compagine societaria di cui almeno una "agricola" che conduce i vigneti e almeno una "commerciale" che trasforma e imbottiglia) o conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi.
 - L'azienda verticale rimane tale anche qualora, per esigenze commerciali e/o produttive, la stessa vende modesti quantitativi di vino sfuso fino ad un massimo del 10% della propria produzione rivendicata.

Lo sblocco può essere autorizzato solo una volta terminata la quota libera disponibile o in prossimità del termine della quota libera, per ottenere un'unica partita certificata.

4. Gestione del bloccaggio (relativamente ai punti 1, 2, 3)

Sul vino che risulterà allo stato **IN BLOCCAGGIO**, non sarà possibile effettuare tagli, imbottigliamenti, dolcificazioni, affinamenti o altre pratiche enologiche, né richieste di certificazione. Le uniche operazioni abilitate saranno quelle di Declassamento/Riclassificazione (DERI) e di Trasferimento (USSD). Sui documenti MVV saranno consentite le sole causali "Trasferimento tra depositi", "Trasferimento in conto deposito" o "Trasferimento in conto lavorazione" (e relativi resi). Le operazioni di "trasferimento" saranno sottoposte a validazione da parte dell'OdC, che controllerà la correttezza dei documenti. Il vino trasferito resterà in bloccaggio anche sulla posizione del destinatario.

È possibile riclassificare/declassare (a vino IGT di ricaduta o a vino senza DO/IG) Montepulciano d'Abruzzo atto o certificato prodotto nelle **tre annate precedenti** per sbloccare una pari quantità di annata 2023.

Per esigenze tecniche o commerciali, è possibile effettuare la riclassificazione orizzontale da vino atto a **Cerasuolo d'Abruzzo DOC 2023** a vino atto a Montepulciano d'Abruzzo DOC 2023, fermo restando che sulla quantità riclassificata verrà applicata una percentuale di bloccaggio **pari al 40% del vino atto da riclassificare**.

Per esigenze tecniche di gestione da parte dell'OdC, **il blocco del prodotto verrà applicato a tutti i soggetti** che hanno rivendicato le citate denominazioni - come dai paragrafi n°1, n°2 e n°3- anche a coloro che rientrano nei suddetti casi di esenzione e di sblocco anticipato. Alle aziende biologiche il prodotto verrà sbloccato all'esibizione del certificato di conformità e della tracciabilità separata della partita sul registro SIAN. Alle aziende verticali verrà concesso lo sblocco, previo accertamento dei requisiti necessari, in fase di richiesta di idoneità, al termine (o in prossimità del termine) del prodotto libero.

5. Destino del prodotto bloccato (relativamente ai punti 1, 2, 3)

Tutte le produzioni rimaste bloccate alle date sopra indicate verranno riqualificate automaticamente o a Abruzzo DOC Rosso, qualora ci siano le condizioni, o IG di ricaduta o a Vino senza DO/IG ad eccezione dei casi relativi alle Aziende che, sulla base delle previsioni future, dimostrino la necessità di imbottigliare altri quantitativi di vino di cui trattasi e/o salvo ulteriore valutazione della Regione Abruzzo, della Filiera e del Consorzio di Tutela.

Qualora il vino per qualsiasi motivo, alla scadenza del periodo concesso, non venisse imbottigliato, lo stesso sarà riclassificato o declassato a vino non IG/DO.

6. Non conformità rilevate dall’Odc (relativamente ai punti 1, 2, 3)

Nel caso in cui un’Azienda dovesse immettere nel mercato vino destinato al bloccaggio e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell’acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall’Odc all’organo responsabile della Regione Abruzzo e all’ICQRF competente.

Nel caso in cui il vino destinato all’imbottigliamento, per cui è stato concesso lo sblocco, venisse invece venduto sfuso, e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell’acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall’Odc all’organo responsabile della Regione Abruzzo e all’ICQRF.

I casi suddetti saranno verificati dall’Odc nell’ambito dell’attività ispettiva annuale sui vinificatori e imbottiglieri della DOC Montepulciano d’Abruzzo, riferita all’annata 2023, su un campione di operatori sorteggiato secondo le percentuali previste dal Piano dei Controlli.

7. Gestione delle uve destinate alla produzione dei vini I.G.T. Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colline del Sangro, Del Vastese o Histonium, Terre di Chieti, Terre Aquilane o Terre de l’Aquila, con specificazione del vitigno Pecorino

Considerata una produzione massima (prevista dai disciplinari) di 220 q.li/ha, la gestione delle uve classificabili come I.G.T. Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colline del Sangro, Del Vastese o Histonium, Terre di Chieti, Terre Aquilane o Terre de l’Aquila, con specificazione del vitigno Pecorino, per la vendemmia 2023, verrà attuata con le modalità di seguito elencate:

- **Fino a 170 q.li/ha** di resa (*anziché 220 q.li/ha previsti da disciplinare*) per le uve da destinare alla produzione di vino IGT per tutte le iscrizioni con specificazione del vitigno Pecorino;
- l’eventuale produzione eccedente i 170 q.li/ha (fino a 220 q.li/ha) non potrà essere rivendicata a vino I.G.T e dovrà essere rivendicata/declassata a vino senza IGT/DOC.

8. Gestione delle uve destinate alla produzione del vino Pecorino d’Abruzzo DOC

Considerata una produzione massima (prevista da disciplinare) di 180 q.li/ha (più supero del 20%), la gestione delle uve classificabili come Pecorino d’Abruzzo DOC, per la vendemmia 2023, verrà attuata con le modalità di seguito elencate:

- il prodotto rivendicato a Pecorino d’Abruzzo Doc 2023 (con resa fino a 180 q.li /ha), per esigenze commerciali, potrà essere declassato a IGT Pecorino;
- l’eventuale supero del 20% (fino a 36 q.li/ha di uva) non potrà essere destinato alla produzione di vino a IGP/IGT Pecorino.

9. Gestione delle uve destinate alla produzione del vino Pecorino d’Abruzzo DOC Superiore sottozone Terre di Chieti, Colline Pescaresi, Colline teramane.

Considerata una produzione massima (prevista da disciplinare) di 140 q.li/ha più supero del 20%, la gestione delle uve classificabili come Pecorino d’Abruzzo DOC Superiore sottozone Terre di Chieti, Colline Pescaresi, Colline teramane, per la vendemmia 2023, verrà attuata con le modalità di seguito elencate:

- il prodotto rivendicato a Pecorino d’Abruzzo Doc 2023 Superiore sottozone Terre di Chieti, Colline Pescaresi Colline, Colline Teramane (con resa fino a 140 q.li /ha), per esigenze commerciali, potrà essere riclassificato a vino atto Pecorino d’Abruzzo Doc 2023 ovvero declassato a IGT Pecorino;
- l’eventuale supero del 20% (fino a 28 q.li/ha di uva) non potrà essere destinato alla produzione di vino a IGP/IGT Pecorino.

10. Gestione delle uve destinate alla produzione del vino Pecorino d'Abruzzo DOC Superiore sottozona Terre dell'Aquila/Aquilane

Considerata una produzione massima (prevista da disciplinare) di 130 q.li/ha più supero del 20%, la riduzione della resa massima delle uve classificabili come Pecorino d'Abruzzo DOC Superiore sottozona Terre dell'Aquila/Aquilane, per la vendemmia 2023, verrà attuata con le modalità di seguito elencate:

- il prodotto rivendicato a Pecorino d'Abruzzo Doc 2023 Superiore sottozona Terre dell'Aquila/Aquilane (con resa fino a 130 q.li /ha), per esigenze commerciali, potrà essere riclassificato a vino atto Pecorino d'Abruzzo Doc 2023 ovvero declassato a IGT Pecorino;
- l'eventuale supero del 20% (fino a 26 q.li/ha di uva) non potrà essere destinato alla produzione di vino a IGP/IGT Pecorino.